

ASSOCIAZIONE VIMALA

STATUTO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Norme e sede

Sotto la ragione sociale

ASSOCIAZIONE VIMALA

è costituita, conformemente agli art. 60 e segg. CCS, un'associazione benefica, apolitica e aconfessionale.

Art. 2 Scopo

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Art. 3 Responsabilità

L'Associazione risponde dei propri impegni finanziari col patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

II. SOCI

Art. 4 Soci

L'Associazione è composta da:

- a) soci attivi
- b) soci sostenitori

È compito del Comitato censire annualmente i soci.

Art. 5 Qualifica dei soci

Sono soci attivi i soci che partecipano regolarmente all'attività dell'Associazione.

L'età minima di appartenenza è di 18 anni.

Sono soci sostenitori coloro che ne facciano domanda e provvedano ad un versamento iniziale non inferiore a Fr. 500.—

Art. 6 Ammissioni

È competente per l'ammissione di nuovi soci esclusivamente il Comitato.

Art. 7 Dimissioni

Ogni socio può dimettersi dall'Associazione dandone avviso scritto al Comitato.

Art. 8 Espulsioni, radiazioni

Esclusivamente il Comitato è competente sull'espulsione di soci dall'Associazione.

Un socio che per la sua condotta si sia reso indegno di appartenere all'Associazione potrà essere espulso mediante decisione del Comitato. Il socio espulso non ha diritto di ricorso all'Assemblea dei soci.

III ORGANI SOCIALI

Art. 9 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Comitato

A. ASSEMBLEA GENERALE

Art. 10 Assemblea Generale

- 1) L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione e si compone di tutti i soci.
- 2) L'Assemblea è convocata a mezzo di avviso personale almeno 20 giorni prima.
L'avviso di convocazione è documento giustificativo per l'ammissione all'Assemblea. È ammessa una delega per persona, unicamente ad altro socio.
- 3) Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti (la metà dei votanti + 1).
In caso di parità deciderà il voto del Presidente. Per le modifiche dello statuto sono richiesti i due terzi dei votanti.
- 4) L'Assemblea Generale Ordinaria dei soci si riunisce ogni anno entro il 30 giugno.

Art. 11 Assemblee Straordinarie

Un'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata quando se ne sarà fatta richiesta per iscritto da almeno 1/5 dei soci.

Art. 12 Competenze dell'Assemblea Generale

All'Assemblea Generale competono:

- a) l'adozione e la modifica degli statuti e dei regolamenti;
- b) la nomina dei membri del Comitato;
- c) le deliberazioni sull'attività annuale, sulla gestione, sui consuntivi.

B. IL COMITATO

Art. 13 Il Comitato

Il Comitato è l'organo amministrativo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, scelti fra i soci attivi..

Il Comitato si organizza autonomamente, in particolare designa il Presidente.

I membri del Comitato rimangono in carica per 2 anni e sono sempre rieleggibili. Esclusivamente il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi. Pertanto il Presidente ha firma individuale per l'attività commerciale dell'Associazione; per intrattenere rapporti bancari, segnatamente aprire e chiudere conti intestati all'Associazione, incassare assegni, effettuare girate degli stessi.

Art. 14 Competenze del Comitato

Al Comitato competono:

- a) l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea;
- b) la vigilanza sull'attività;
- c) l'approvazione dei bilanci consuntivi come pure le relazioni e la loro ostensione all'Assemblea;
- d) la nomina del Presidente;
- e) la decisione sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- f) la rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi tramite il Presidente;
- g) la decisione di stare in lite, transigere o compromettere;
- h) tutte le competenze non riservate dallo statuto o dalla legge all'Assemblea.

Art. 15 Deliberazioni

Il Comitato delibera validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Art. 16 Volontariato

Tutti i membri dell'Associazione prestano il loro servizio gratuitamente.

IV FINANZE

Art. 17 Contributi

Il Comitato provvederà al sostentamento dell'Associazione attraverso attività commerciali quali vendite benefiche, senza alcuno scopo di lucro, di oggetti offerti da benefattori ovvero acquistati per la rivendita.

Il Comitato inoltre organizza raccolte di fondi e manifestazioni pubbliche di vario genere.

V. NORME FINALI

Art. 18 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso soltanto dall'Assemblea Generale a cui partecipano almeno 1/4 dei soci ed a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Il Comitato dimissionario deciderà a maggioranza sulla distribuzione del patrimonio sociale, dopo che siano stati tacitati i creditori.

Art. 19 Diritto suppletorio

Per tutti i casi non previsti dal presente statuto, si applicano gli art. 60 e ssg. del Codice Civile Svizzero.

Il presente statuto viene approvato dall'Assemblea costitutiva del 12 Gennaio 1999 ed entra immediatamente in vigore.